

Contact Center:

Tel 0574 740441
Fax 0574 064052
info@legalab.itAVV. MARCO BACCICHET
marco.baccichet@legalab.itAVV. ALESSANDRO FARDELLO
alessandro.fardello@legalab.itNICCOLÒ OPPOLITI, ESQ. NYC
niccolo.oppoliti@legalab.itAVV. MARTINA RIO
martina.rio@legalab.itAVV. PAOLO FERRAGINA
paolo.ferragina@legalab.itAVV. FRANCESCA COLZI
francesca.colzi@legalab.itAVV. RUDI RUSSO
rudi.russo@legalab.itDOTT. EDOARDO MOLINA
edoardo.molina@legalab.itDOTT. LORENZO PELAGATTI
lorenzo.pelagatti@legalab.itAVV. LAURA ARGIOLAS
laura.argiolas@legalab.itAVV. DAVID FOSSI
david.fossi@legalab.itAVV. BENEDETTA CACIALLI
benedetta.cacialli@legalab.itAVV. ALESSANDRO PAOLACCI
alessandro.paolacci@legalab.itAVV. CATERINA VIVALDI
caterina.vivaldi@legalab.itAVV. FRANCESCA GARGANI
francesca.gargani@legalab.itAVV. ELENA SOGNI
elena.sogni@legalab.itDOTT. GIANNI RISALITI
gianni.risaliti@legalab.it

DECRETO-LEGGE RILANCIO

Il Governo ha approvato in data 13 maggio il **Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34**, contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché alle politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Qui di seguito sono riportate, in estrema sintesi e schematicamente, le misure adottate dal Governo in riferimento ai seguenti temi:

- (A) Sostegno alle imprese e all'economia;
- (B) Misure in favore dei lavoratori;
- (C) Misure fiscali;
- (D) Turismo e cultura;
- (E) Mobilità sostenibile.

Si segnala che molte delle misure contenute all'interno del D.L. Rilancio necessitano di ulteriori decreti attuativi (in totale 98) necessari a disciplinare le modalità con cui potranno essere fruiti i benefici previsti.

Inoltre, si ricorda che altre misure per imprese e persone fisiche sono previste all'interno sia del c.d. **Decreto Cura Italia** ([D.L. 17 maggio n. 18](#)) che del c.d. **Decreto Liquidità** (D.L. 8 aprile 2020 n. 23 -> [sintesi pdf](#))

A. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

| Oggetto | Provvedimento adottato |
|----------------------------|--|
| Versamento IRAP | Non è dovuto il versamento del saldo dell'IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 , fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato , senza i paletti legati al volume di perdite subite a causa del coronavirus. |
| Contributo a fondo perduto | Riconosciuto a esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA , a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 . N.B. Il limite relativo alla perdita di fatturato di aprile non è previsto nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">• soggetti costituiti dopo il primo gennaio 2019; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • soggetti con il domicilio fiscale o sede operativa nei comuni della prima zona rossa. <p>Inoltre occorre avere un fatturato inferiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>Nello specifico caso dei titolari dei reddito agrario, il fondo spetta solo a quello di cui all'articolo 32 e all'articolo 85, comma 1, lettere a, b del TUIR (Dpr 917/1986), ossia:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; (b) allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; (c) attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; (d) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, anche se non svolte sul terreno, con riferimento all'articolo 2135 del codice civile (che definisce l'imprenditore agricolo) e ai beni individuati ogni due anni con decreto del ministro dell'Economia su proposta del ministro delle Politiche agricole; (e) corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; (f) corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. <p>Dovrà essere varato in seguito un decreto attuativo per disciplinare le modalità di accesso al fondo. In ogni caso <u>la richiesta dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data che verrà indicata.</u></p> |
| <p style="text-align: center;">Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</p> | <p>È rivolto ad imprese (S.p.A. o S.r.l. che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che hanno sede in Italia) con fatturato tra 5 e 50 milioni che hanno perso almeno il 33% del fatturato.</p> <p>Il Decreto prevede una detrazione d'imposta, in caso di aumento di capitale non inferiore a € 250.000 realizzato entro la fine del 2020, del 20% della somma investita nel capitale sociale.</p> <p>Importo massimo detrazione: 2 milioni di euro.</p> <p>Altri requisiti da rispettare:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) al 31 dicembre 2019 non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà; (b) si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale; (c) si trovano in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; (d) non rientrano tra le società che hanno ricevuti e, successivamente non rimborsato o depositato un conto bloccato agli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; (e) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7. |

| | |
|--|---|
| | <p>Obblighi per le società emittenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) non deliberare o effettuare, dalla data di presentazione della domanda e fino al rimborso integrale degli Strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e rimborsi di finanziamenti dei soci; (b) il finanziamento deve sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impegnati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia; (c) fornire a Invitalia un rendiconto periodico. <p>Caratteristiche delle emissioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo massimo è pari al minore tra: <ul style="list-style-type: none"> (a) 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale; (b) il 12,5% dei ricavi 2019; • le emissioni possono superare il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, in deroga all'articolo 2412 del codice civile; • il rimborso avviene decorsi 6 anni dalla sottoscrizione, ma la società emittente può rimborsare anticipatamente dopo 3 anni; • gli interessi maturano annualmente e sono corrisposti in un'unica soluzione alla data del rimborso; • i titoli sono subordinati, ossia in caso di fallimento o procedura concorsuale i crediti del Fondo Patrimonio PMI sono soddisfatti dopo i crediti chirografari. |
| <p>Patrimonio destinato</p> | <p>Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a costituire il c.d. Patrimonio Rilancio i cui interventi saranno rivolti a S.p.A., anche con azione quotate in mercati regolamentati che:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) hanno sede in Italia; (b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; (c) presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni. <p>N.B. Il MEF dovrà definire con decreto attuativo i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi da parte di CDP</p> <p>Tale decreto terrà conto dell'incidenza dell'impresa con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) lo sviluppo tecnologico; (b) le infrastrutture critiche e strategiche; (c) le filiere produttive strategiche; (d) la sostenibilità ambientale; (e) la rete logistica e dei rifornimenti; (f) i livelli occupazionali e di mercato. <p>N.B. Potranno essere fatti anche interventi relativi a operazioni di ristrutturazione aziendale che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.</p> |
| <p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p> | <p>Ai sogetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, spetta un credito d'imposta del 60% del canone di locazione mensile, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>Se il contratto di locazione dell'immobile è compreso in altri contratti "complessi" o affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% del canone complessivo.</p> <p>Per le strutture alberghiere, <u>il credito spetta a prescindere dal volume dei ricavi.</u></p> <p>Spetta anche agli Enti non commerciali per lo svolgimento delle attività istituzionali.</p> <p>N.B. Il credito spetta con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Se il locatario svolge un'attività economica, <u>il credito d'imposta spetta a condizione che abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.</u></p> <p>Il credito è utilizzabile in compensazione senza limiti soglia, nella Dichiarazione dei redditi 2020, successivamente al pagamento dei canoni di locazione per marzo, aprile e maggio. È esente da imposizione fiscale.</p> <p>Può essere ceduto al locatore/concedente, a fronte di uno sconto sul canone di pari importo, ma anche ad altri soggetti <u>compresi gli Istituti di credito.</u></p> <p>Non è cumulabile, per la mensilità di marzo, con il credito di imposta previsto per la locazione dei fabbricati catastalmente classificati in categoria C/1 "negozi e botteghe" (Art. 65, D.L. 18/20).</p> |
| <p>Bollette elettriche</p> | <p>Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la <u>riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".</u></p> |
| <p>Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato</p> | <p>I contratti conclusi nel periodo compreso tra il 19 maggio (data in cui entra in vigore il D.L. Rilancio) e il termine dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio) <u>hanno efficacia anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione</u> che questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente; (b) facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo; (c) siano conservati insieme al contratto medesimo garantendo nel tempo la loro sicurezza, integrità ed immodificabilità. <p>La consegna di copia del contratto e della documentazione informatica obbligatoria è soddisfatta anche mediante la messa a disposizione degli stessi al cliente su un supporto durevole.</p> <p>L'intermediario consegnerà i documenti alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.</p> |
| <p>Buoni fruttiferi postali</p> | <p>I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dal 19 maggio fino al 31 luglio, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale <u>previo accertamento con le medesime modalità dell'identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente.</u></p> <p>Dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso.</p> <p>Viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto, comprensivo delle condizioni generali di contratto.</p> <p>Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso.</p> <p>Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta.</p> <p>Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al 31 luglio.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali</p> | <p>SACE concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine (autorizzate all'esercizio del ramo credito e che aderiscono con apposita convenzione) una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dall'entrata in vigore del decreto ministeriale fino al 31 dicembre 2020. La garanzia è <u>esplicita, incondizionata e irrevocabile</u>.</p> <p>Con decreto del MEF, da emanare entro 30 giorni, verranno stabilite le modalità attuative e operative.</p> |
| <p>Start-up innovative</p> | <p>❖ Fondo di Sostegno al Venture Capital Incremento della dotazione del "<i>Fondo di Sostegno al Venture Capital</i>" per sostenere investimenti nel capitale, anche attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sottoscrizione di strumenti finanziario partecipativi; • erogazione di finanziamenti agevolati; • la sottoscrizione di obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato. <p>Soggetti ammessi:</p> <p>(a) Startup innovative (b) Pmi innovative</p> <p>Con decreto del MISE, da emanare entro 60 giorni, verranno stabilite le modalità attuative delle agevolazioni, il rapporto di co-investimento tra le risorse destinate e quelle di altri investitori regolamentati o qualificati.</p> <p>❖ Fondo di Garanzia Vengono riservati ulteriori 200 milioni di euro per startup e pmi innovative per le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI.</p> <p>❖ First Playable Fund Fondo per sostenere l'intrattenimento digitale a livello nazionale, finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei <i>videogames</i> destinati alla distribuzione commerciale, necessari alla realizzazione di prototipi.</p> <p>Contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili e per importi compresi tra € 10.000 e € 200.000.</p> <p>Spese ammissibili:</p> <p>(a) prestazioni lavorative svolte dal personale per la realizzazione dell'impresa; (b) prestazioni professionali commissionati a liberi professionisti o altre imprese; (c) attrezzature tecniche (<i>hardware</i>); (d) licenze <i>software</i>.</p> <p>Sono ammesse imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano sede legale nello spazio Economico Europeo; • siano soggetti a tassazione in Italia; • abbiano un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiore a € 10.000; • abbiano un ATECO 58.2 o 62. <p>Con decreto del MISE, da emanare entro 60 giorni, verranno stabilite le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, di controllo e rendicontazione, le cause di decadenza e revoca.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Imprese titolari di distribuzione di carburanti nelle autostrade</p> | <p>Alle microimprese e alle piccole e medie imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) aventi sede in Italia; (b) che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti; (c) che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020; <p>in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.</p> <p>Il contributo non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.</p> |
| <p>Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa</p> | <p>Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno <u>stato di difficoltà economico-finanziaria</u> come con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico</p> <p>Tali imprese devono notificare al MISE le informazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali; (b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; (c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli <i>asset</i> da parte degli stessi. |

B. MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

| Oggetto | Provvedimento adottato |
|--|--|
| <p>Integrazione salariale e assegno ordinario</p> | <p>Il Decreto aggiunge cinque settimane di Cassa integrazione per COVID-19 nel <u>periodo 23 febbraio – 31 agosto 2020</u> (oltre alle nove già previste dal D.L. Cura Italia che dovranno essere interamente fruita per poter accedere alla proroga).</p> <p>Viene inoltre introdotto un ulteriore periodo di quattro settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.</p> <p>N.B. Per le sole imprese dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e cinema, le quattro settimane potranno decorrere anche da periodi antecedenti il 1° settembre.</p> <p>N.B. Potranno accedere alla proroga di quattro settimane soltanto le imprese che abbiano esaurito i periodi di Cassa previsti dal 23 febbraio al 31 agosto.</p> <p>L'ampliamento degli ammortizzatori sociali si applica ai seguenti trattamenti speciali per COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cassa integrazione ordinaria (CIGO); • Assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS); • Imprese già in Cassa integrazione straordinaria entrate in CIGO per COVID-19; • Imprese in Cassa integrazione in deroga. |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>Nuova modalità di invio: invio direttamente all'INPS delle domande di CIG in deroga per periodi ulteriori rispetto alle nove settimane previste dal D.L. Cura Italia (invece di inoltrare le richieste alle singole regioni o province autonome). La trasmissione delle domande di Cassa dovrà avvenire <u>entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione di orario</u>. Entro 15 giorni dalla richiesta, l'INPS eroga un anticipo della CIG pari al 40% delle ore autorizzate per l'intero periodo.</p> <p>L'azienda, infine, invia entro 30 giorni dall'anticipazione i dati necessari per il pagamento del saldo della CIG.</p> |
| Congedi dipendenti | <p>Il Decreto prevede un massimo di 30 giornate, dal 5 marzo al 31 luglio 2020 (rispetto alle quindici previste dal D.L. Cura Italia), di congedo straordinario per i genitori di figli di età non superiore a 12 anni.</p> <p>Soggetti beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Dipendenti del settore privato; (b) Dipendenti pubblici; (c) Autonomi iscritti all'INPS; (d) Iscritti alla Gestione separata. <p>N.B. Ai dipendenti privati i giorni di congedo vengono pagati dall'INPS in misura pari al 50%, con anticipo delle somme in busta paga ad opera dell'azienda.</p> <p>Ulteriori condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che non sia stata fatta richiesta del <i>bonus</i> per servizi di <i>baby-sitting</i>; • che l'altro genitore non sia disoccupato, non lavoratore o destinatario di strumenti di sostegno al reddito. |
| Bonus baby-sitter | <p>Vengono elevati a € 1.200 (rispetto ai precedenti € 600) il <i>bonus</i> per l'acquisto di servizi di baby-sitting disciplinato dal D.L. Cura Italia.</p> <p>La misura è prevista in favore dei genitori di figli fino a 16 anni di età che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Dipendenti privati; (b) Dipendenti pubblici, limitatamente al personale del comparto sanitario, sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnato nell'emergenza COVID-19; (c) Autonomi iscritti all'INPS o alle Casse di previdenza; (d) Iscritti alla Gestione separata. <p>N.B. Per i dipendenti pubblici il contributo è previsto in misura pari a € 2.000 rispetto ai precedenti € 1.000.</p> <p><u>Il <i>bonus</i> non spetta se l'altro genitore è disoccupato, destinatario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.</u></p> <p>In alternativa all'utilizzo per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i>, il <i>bonus</i> è spendibile per l'iscrizione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centri estivi; • Servizi integrativi per l'infanzia; • Servizi socio-educativi territoriali; • Centri con funzione educativa e ricreativa; • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. |
| Permessi 104 | <p>Estensione dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104 a beneficio di lavoratori disabili o familiari che li assistono. Per i mesi di maggio e giugno 2020 oltre ai 3 giorni di permesso ordinariamente previsti si aggiungono 12 giornate complessive.</p> |
| Licenziamenti | <p>È stato incrementato di 3 mesi, rispetto ai 60 giorni del D.L. Cura Italia, il divieto di licenziamento (ovvero <u>sino al 17 agosto 2020</u>).</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.</p> |
| <p>Reddito di emergenza</p> | <p>Una novità del D.L. Rilancio è l'introduzione del Reddito di emergenza (REM) per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa della crisi derivante dall'emergenza COVID-19.</p> <p>Il Reddito spetterà in due rate ciascuna di importo pari a € 400, incrementati in base ad una scala di equivalenza fino ad un massimo di € 800 mensili, elevati a € 840 per i nuclei con disabili gravi o non autosufficienti.</p> <p>Soggetti beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risidenti in Italia (limitatamente al richiedente); • Con un reddito familiare non superiore ad euro 400 mensili, elevato in ragione del numero dei componenti il nucleo fino ad un massimo di 800 euro mensili (840 se sono presenti soggetti con handicap grave o non autosufficienti); • Patrimonio mobiliare non superiore al limite di 10 mila euro nel 2019, elevato in misura pari a 5 mila euro per ogni familiare successivo al primo fino ad un massimo di 20 mila euro; • ISEE non superiore a € 15 mila. <p>Per poter ottenere il REM si dovrà attendere la predisposizione da parte dell'INPS della piattaforma dedicata.</p> |
| <p>Bonus lavoratori danneggiati</p> | <p>Il D.L. Rilancio prevede la modifica delle indennità previste dal D.L. Cura Italia a beneficio di una serie di categorie lavorative colpite dagli effetti economici della diffusione del <i>virus</i> COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estensione al mese di aprile dell'indennità di € 600 mensili già riconosciuta a marzo a beneficio di autonomi, professionisti e co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS; • indennità di € 1.000 per gli autonomi iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA alla data del 20 maggio 2020 che abbiano subito una riduzione del reddito nel secondo bimestre 2020 pari al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019; • i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata che abbiano cessato il rapporto alla data del 20 maggio 2020 è riconosciuta un'indennità di € 1.000 per il mese di maggio; • estensione al mese di aprile dell'indennità di € 600 già riconosciuta a per gli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria presso l'INPS, lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo (nei cui confronti l'indennità per aprile scende a € 500). <p>Viene inoltre riconosciuta l'indennità di € 600 mensili per aprile e maggio ad una serie di categorie in precedenza escluse dal "Cura Italia":</p> <ul style="list-style-type: none"> • stagionali non appartenenti ai settori turismo e stabilimenti termali che abbiano perso involontariamente il lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e, altresì, totalizzato almeno trenta giornate di effettivo lavoro; • lavoratori intermittenti che abbiano lavorato almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; • lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, |

| | |
|--|--|
| | <p> riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche; </p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi occasionali iscritti alla Gestione separata privi di contratto al 23 febbraio 2020; • incaricati alle vendite a domicilio. <p>Viene infine prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'indennità di € 500 mensili per aprile e maggio ai lavoratori domestici che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso uno o più contratti di durata complessivamente superiore a 10 ore settimanali; • un'indennità di € 600 mensili per aprile e maggio in favore dei lavoratori dello spettacolo già destinatari della stessa somma nel mese di marzo. |
|--|--|

C. MISURE FISCALI

| Oggetto | Provvedimento adottato |
|---|--|
| Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici | <p>❖ <u>ECOBONUS</u></p> <p>Quali spese: spese per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.</p> <p>Periodo: spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.</p> <p>Aliquota di detrazione: potenziata al 110% l' aliquota della detrazione. Il beneficio andrà ripartito in 5 rate annuali di pari importo, con possibilità di optare:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) per la cessione ad altri soggetti del credito corrispondente alla detrazione; (b) per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione. <p>In materia di riqualificazione energetica, gli interventi agevolabili, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) rispettosi di determinati requisiti tecnici (da stabilire); (b) tali da consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica asseverato da un tecnico abilitato); <p>sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il "cappotto termico" (<u>spesa massima agevolabile: 60mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio</u>); • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione (<u>spesa massima: 30mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio</u>); • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi |

| | |
|--|---|
| | <p>gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microgenerazione (spesa massima: 30mila euro).</p> <p>N.B. In presenza di uno di questi interventi, <u>l'aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di riqualificazione energetica, come l'installazione di pannelli solari o di schermature solari, la sostituzione degli infissi.</u></p> <p>Per quanto concerne gli interventi effettuati da persone fisiche, questi <u>devono avvenire al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.</u></p> <p>N.B. Non fruiscono del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.</p> <p>❖ <u>SISMABONUS</u></p> <p>Detrazione: 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest'ultima prevista dal Tuir spetta nella misura del 90%, anziché del 19%.</p> <p>❖ <u>IMPIANTI FOTOVOLTAICI</u></p> <p>Detrazione: 110% per l'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale).</p> <p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza; (b) che l'energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale). <p>❖ <u>RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI</u></p> <p>Purché effettuata <u>assieme a uno dei tre interventi principali</u>, anche l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dà diritto allo sconto fiscale del 110%.</p> <p>N.B. Nei confronti dei tecnici abilitati e dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini dell'ecobonus e del sismabonus, è prevista, in caso di accertata infedeltà degli stessi, una sanzione pecuniaria da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 15.000 per ogni documento non veritiero, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, laddove il fatto costituisca reato.</p> |
| <p>Credito d'imposta per gli ambienti di lavoro</p> | <p>Soggetti beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) esercenti attività d'impresa, arte o professione; (b) associazioni; (c) fondazioni; (d) altri enti privati (compresi quelli del Terzo settore). <p>Credito d'imposta: <u>60% dei costi (fino a 80mila euro) sostenuti nel 2020 per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, inclusi quelli edilizi per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, il rifacimento di spogliatoi e mense, l'acquisto di arredi di sicurezza e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.</u></p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Il bonus (cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese) è <u>utilizzabile nel 2021 in compensazione</u>.</p> |
| <p>Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile</p> | <p>Possibilità, per il contribuente che ha diritto ad alcune detrazioni fiscali per spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di optare, alternativamente:</p> <p>(a) <u>per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi</u> (e da quest'ultimo recuperato come credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari);</p> <p>(b) <u>per la trasformazione dell'importo della detrazione in un credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</u></p> <p>Si tratta delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.</p> |
| <p>Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19</p> | <p>Fino al 31 dicembre 2021, possibilità, per chi ha diritto a crediti d'imposta derivanti da disposizioni introdotte per fronteggiare l'emergenza da coronavirus, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>Si tratta dei crediti d'imposta per:</p> <p>(a) botteghe e negozi;</p> <p>(b) canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;</p> <p>(c) adeguamento degli ambienti di lavoro;</p> <p>(d) sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione.</p> <p>I cessionari potranno utilizzare il credito anche in compensazione.</p> <p>N.B. La quota non fruita nell'anno non è sfruttabile negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.</p> |
| <p>Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19</p> | <p>È stata azzerata l'Iva sulle cessioni (effettuate entro il 31 dicembre 2020) di dispositivi e prodotti utili al contenimento dell'epidemia da coronavirus (successivamente, si applicherà l'aliquota del 5%).</p> <p>Beni interessati:</p> <p>(a) mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3;</p> <p>(b) abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili e camici chirurgici);</p> <p>(c) termometri;</p> <p>(d) detergenti disinfettanti per mani e relativi dispenser a muro.</p> <p>È fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell'imposta pagata su acquisti e importazioni di tali beni, anche se afferenti operazioni esenti.</p> |
| <p>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</p> | <p>Per:</p> <p>(a) gli esercenti attività d'impresa, arte o professione;</p> <p>(b) le associazioni;</p> <p>(c) le fondazioni;</p> <p>(d) gli altri enti privati (compresi quelli del Terzo del settore).</p> <p>Credito d'imposta: fino a un massimo di € 60.000 (nel limite complessivo di € 200 milioni), <u>pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività, nonché per acquistare dispositivi di protezione individuale e quelli idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti</u> (mascherine,</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, <i>termoscanner</i>, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi).</p> <p>N.B. Il <i>bonus</i> non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.</p> <p>N.B. È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta ovvero in compensazione tramite F24.</p> |
| <p>Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi</p> | <p>Slittano al 16 settembre i versamenti già sospesi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dell'IVA sospesi dall'art. 18 del D.L. Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020; (b) ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000,00; (c) ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore dei soggetti che operano nei settori indicati nell'art. 61 del D.L. Cura Italia; (d) versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a € 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza. <p>I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre 2020.</p> |
| <p>Bonus Renzi e trattamento integrativo</p> | <p>Il "bonus Renzi" di € 80 e il trattamento integrativo di € 100, che lo sostituirà dal prossimo 1° luglio, spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano incapienti a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le <u>conseguenze connesse all'emergenza sanitaria</u>.</p> <p>Il datore di lavoro deve riconoscerli con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno contenute nel DI 18/2020, assumendo, al loro posto, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria.</p> <p>Il "bonus Renzi" non percepito nel periodo in cui si è fruito delle misure a sostegno del lavoro dovrà essere corrisposto dal sostituto d'imposta a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque, entro il termine per effettuare le operazioni di conguaglio.</p> |
| <p>Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica</p> | <p>Sono ridotte al 90% le rate di acconto mensili <u>dovute, da maggio a settembre 2020, dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica</u>.</p> <p>Con solo riferimento alla rata del mese di maggio 2020 relativa all'accisa sull'energia elettrica, <u>il termine viene differito dal 16 al 20 maggio 2020</u>.</p> <p>N.B. L'eventuale conguaglio andrà versato entro le ordinarie scadenze, rispettivamente, del 31 marzo 2021 e del 16 marzo 2021, con possibilità di ripartire la cifra in 10 rate mensili di pari importo, da marzo a dicembre 2021.</p> |
| <p>Plastic tax e sugar tax</p> | <p>È spostata al 1° gennaio 2021 l'introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego ("plastic tax") e dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate ("sugar tax").</p> |
| <p>Contributo unificato</p> | <p>Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini previsti per il computo delle sanzioni <u>da irrogare per ritardato versamento, totale o parziale, nonché il termine in materia di invito al pagamento</u>.</p> |

D. TURISMO E CULTURA

| Oggetto | Provvedimento adottato |
|--|--|
| Tax credit vacanze | <p>È riconosciuto un contributo fino a € 500 per le <u>spese sostenute per soggiorni in ambito nazionale presso imprese turistiche ricettive e <i>bed&breakfast</i></u>.</p> <p>Possono ottenere il contributo i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.</p> <p>L'importo è modulato a seconda della numerosità del nucleo familiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 150 per nucleo composto da un soggetto; • € 300 da due soggetti; • € 500 da tre o più soggetti. <p>Il contributo potrà essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 nella misura dell'80% come sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura e nel restante 20% come detrazione d'imposta sul reddito.</p> <p>N.B. Le strutture ricettive potranno cedere il credito ai propri fornitori, a privati, agli istituti di crediti o intermediari finanziari.</p> |
| Esenzione IMU | <p>È prevista l'esenzione della prima rata dell'IMU 2020 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) gli stabilimenti balneari marittimi, fluviali e lacuali; (b) gli stabilimenti termali; (c) gli immobili rientranti nella categoria D2 (alberghi). <p>Per gli alberghi l'esenzione si applica alle imprese proprietarie degli immobili a condizione che i proprietari siano anche gestori dell'attività.</p> |
| Tax credit per affitti delle imprese turistiche e ricettive | <p>Per le imprese del settore turistico ricettivo con fatturato fino a € 5 milioni e per gli alberghi senza limiti di fatturato è previsto un <u>credito d'imposta del 60% delle spese per gli affitti degli immobili in cui si svolgono le attività</u>.</p> <p>Questo credito è riservato alle imprese che hanno avuto una <u>perdita del fatturato del 50% o più</u>.</p> |

E. MISURE PER L'AMBIENTE

| Oggetto | Provvedimento adottato |
|-----------------------------|--|
| Mobilità sostenibile | <p>Soggetti beneficiari: <u>i residenti maggioresni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia, ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti</u>.</p> <p>Bonus: 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a € 500.</p> <p>Per: l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>N.B. Il buono può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.</p> |